

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2025, n. 2-1116

Legge regionale n. 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis. Parziale modifica all'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 8-586 del 20 dicembre 2024, di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione, a.a. 2024-2025, dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle



Seduta N° 72

Adunanza 20 MAGGIO 2025

Il giorno 20 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 08:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-1116/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis. Parziale modifica all'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 8-586 del 20 dicembre 2024, di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione, a.a. 2024-2025, dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge. Risorse euro 100.000,00.

A relazione di: Chiorino

Premesso che con la D.G.R. n. 8-586 del 20 dicembre 2024 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, per l'anno accademico 2024-2025, in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge, destinando euro 100.000,00 e disponendo, in particolare, che, in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992, tali contributi siano concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:

- a. alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- b. al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
c. alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Dato atto che la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione", tenuto conto che alla sopra citata DGR n. 8-586 del 20 dicembre 2024, ancora non è stata data attuazione, ha appurato che:

nel paragrafo 9 "Criteri per la formulazione delle graduatorie" dell'Allegato alla suddetta deliberazione, con riferimento alla graduatoria di cui alla lettera "a) per gli studenti iscritti agli atenei, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi", al quarto periodo, è stato riportato che:

"Il punteggio di merito sarà determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria sarà determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente all'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.";

applicando quest'ultima formula agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di studio, il denominatore risulterebbe pari a zero, con la conseguenza che l'assegnazione di un punteggio a tali studenti risulterebbe impossibile;

pertanto, al fine di consentire una corretta formazione delle graduatorie, si rende necessario modificare il citato paragrafo 9, eliminando le parole "diminuito di un'unità" e riformulando tale periodo del paragrafo medesimo, come segue:

"Il punteggio di merito sarà determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria sarà determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente all'anno a cui lo studente si iscrive.";

Visti:

il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

la Legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";

la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13.

Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Dato atto che alla spesa di euro 100.000,00 del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali di cui al capitolo di spesa 168709, missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di disporre che, quale parziale modifica all'Allegato alla D.G.R. n. 8-586 del 20 dicembre 2024, di

approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, per l'anno accademico 2024-2025, in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge, destinando euro 100.000,00, il quarto periodo del paragrafo 9 "Criteri per la formulazione delle graduatorie",

che recita:

"Il punteggio di merito sarà determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria sarà determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente all'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.";

sia riformulato come segue:

"Il punteggio di merito sarà determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria sarà determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente all'anno a cui lo studente si iscrive.";

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione", l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

- che alla spesa di euro 100.000,00 del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali di cui al capitolo di spesa 168709, missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".